

RIMBORSO AGLI AUTOTRASPORTATORI PER RECUPERARE GLI INCREMENTI DI ACCISE 2011

LE DOMANDE SI POSSONO PRESENTARE DAL 4 GENNAIO 2012 AL 30 GIUGNO 2012

Si informano gli autotrasportatori che effettuano servizi di vezioni con autoveicoli a motore o con rimorchio adibiti esclusivamente al trasporto di merci su strada, aventi peso a pieno carico massimo ammissibile pari a 7,5 tonnellate e le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale che l'Agenzie delle Entrate ha emanato il 04/01/2012 la circolare n. 771 che impartisce le indicazioni necessarie (compreso il Codice Tributo) per il recupero delle accise 2011. Quindi a decorrere dal 4 gennaio 2012 e sino al 30 giugno si possono presentare le istanze per il recupero delle accise 2011.

Si informa altresì, con riferimento ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2011 che l'entità del rimborso riconoscibile in relazione al periodo di vigenza delle distinte aliquote di accesa ammonta a:

- a) € 19,78609 per mille litri di prodotto, per i consumi effettuati nel periodo che va dal 1° gennaio al 5 aprile 2011;

- b) € 27,08609 per mille litri di prodotto, per i consumi effettuati nel periodo che va dal 6 aprile al 27 giugno 2011;

- c) € 67,08609 per mille litri di prodotto, per i consumi effettuati nel periodo che va dal 28 al 30 giugno 2011;

- d) € 68,98609 per mille litri di prodotto, per i consumi effettuati nel periodo che va dal 1° luglio al 31 ottobre 2011;

e) € 77,88609 per mille litri di prodotto, per i consumi effettuati nel periodo che va dal 1° novembre al 6 dicembre 2011;

f) € 189,98609 per mille litri di prodotto, per i consumi effettuati nel periodo che va dal 7 al 31 dicembre 2011.

Si precisa che gli esercenti l'attività di autotrasporto di merci con automezzi di peso compreso tra 3,5 e 7,49 tonnellate non possono essere, al momento, ammessi alla fruizione del beneficio fiscale perché la Commissione Europea ancora non si è pronunciata sulla richiesta di proroga alla deroga.